

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2007, n. 0376/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003).

Elenco DPREg. modificanti:

Modifiche approvate con DPREg. 24/11/2015, n. 0245/Pres. (B.U.R. 9/12/2015, n. 49).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Iniziative ammissibili a contributo
Art. 4	Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Art. 5	Cumulabilità dei contributi
Art. 6	Modalità di presentazione delle domande
Art. 7	Criteri di priorità
Art. 8	Intensità e limiti di contributo
Art. 9	Spese ammissibili
Art. 10	Modalità di assegnazione dei contributi
Art. 11	Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative comportanti lavori
Art. 12	Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative non comportanti lavori
Art. 13	Rendicontazione della spesa
Art. 14	Vincolo di destinazione
Art. 15	Rinvio
Art. 16	Rinvio dinamico
Art. 17	Disposizione transitoria
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i gestori delle aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, come definite dall'articolo 2 della legge e localizzate nel territorio della regione.

2. I gestori delle aree sciabili possono essere enti pubblici, imprese individuali, società, consorzi e ogni altro soggetto giuridico pubblico o privato.

Art. 3
(Iniziativa ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative:

- a) acquisto e installazione sulle aree sciabili di sistemi di protezione, compresi, in particolare, reti protettive e materassi;
- b) interventi di sistemazione delle aree sciabili esistenti, compresi, in particolare, livellamenti e allargamenti, finalizzati alla messa in sicurezza delle medesime aree;
- c) interventi concernenti i sistemi di innevamento;
- d) allestimento di aree idonee all'atterraggio di elicotteri per il soccorso degli infortunati;
- e) creazione di posti di primo soccorso idonei ad assicurare un'assistenza tempestiva agli infortunati;
- f) acquisto e posizionamento sulle aree sciabili di segnaletica e cartellonistica informativa e prescrittiva, concernente anche la classificazione delle piste, le norme di comportamento degli utenti e relative sanzioni, nonché di altro materiale per la sicurezza;
- g) acquisto di attrezzature e materiale sanitario di soccorso e primo intervento, con esclusione di materiale di consumo;
- h) realizzazione di materiale informativo destinato anche alla promozione dell'utilizzo generalizzato del casco protettivo, dell'adozione di forme assicurative individuali e dell'utilizzo di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, nonché distribuzione dello stesso materiale presso operatori del settore, quali, in particolare, maestri di sci, guide alpine, gestori di strutture ricettive, di esercizi commerciali e di pubblici esercizi;

- i) acquisto di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, da mettere a disposizione gratuita dei soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve.

Art. 4

(Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)⁽¹⁾

1. Qualora i beneficiari siano imprese, i contributi sono concessi secondo la regola de minimis, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

(1) Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPR n. 24/11/2015, n. 0245/Pres. (B.U.R. 9/12/2015, n. 49).

Art. 5

(Cumulabilità dei contributi)⁽¹⁾

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (UE).

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, l'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce i casi in cui i contributi de minimis di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti di Stato.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle disposizioni medesime.

(1) Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPR n. 24/11/2015, n. 0245/Pres. (B.U.R. 9/12/2015, n. 49).

Art. 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I gestori delle aree sciabili presentano domanda di contributo alla Direzione centrale attività produttive entro il termine del 30 giugno di ogni anno, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale, è corredata della seguente documentazione:

- a) per le iniziative comportanti lavori, relazione tecnica comprendente la descrizione dell'iniziativa, la planimetria dell'area che evidenzia l'intervento e il riferimento alle procedure, autorizzazioni e altri titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento;
- b) per le iniziative non comportanti lavori, relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare;
- c) eventuale documentazione atta a comprovare la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento, corredata della dichiarazione di assenso del soggetto proprietario alla realizzazione dell'iniziativa;
- d) preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa, recante importi corrispondenti ai prezzi medi di mercato;
- e) per i soggetti privati, piano finanziario di copertura della spesa;
- f) per i soggetti pubblici, provvedimento dell'ente recante il piano finanziario di copertura della spesa e l'impegno ad assumere l'onere delle spese non coperte da contributi pubblici;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei titoli abilitativi previsti per l'area sciabile;
- h) per i soggetti aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relativa al rispetto della regola "de minimis", di cui all'articolo 4;
- i) per i soggetti aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 7

(Criteri di priorità)

1. I fondi disponibili sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

- a) acquisto e installazione sulle aree sciabili di sistemi di protezione, compresi, in particolare, reti protettive e materassi;
- b) acquisto e posizionamento sulle aree sciabili di segnaletica e cartellonistica informativa e prescrittiva, concernente anche la classificazione delle piste, le norme di comportamento degli utenti e relative sanzioni, nonché di altro materiale per la sicurezza;
- c) acquisto di attrezzature e materiale sanitario di soccorso e primo intervento, con esclusione di materiale di consumo;
- d) realizzazione di materiale informativo, destinato anche alla promozione dell'utilizzo generalizzato del casco protettivo, dell'adozione di forme assicurative individuali e dell'utilizzo di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, nonché distribuzione dello stesso materiale presso operatori del settore, quali, in particolare, maestri di sci, guide alpine, gestori di strutture ricettive, di esercizi commerciali e di pubblici esercizi;
- e) acquisto di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, da mettere a disposizione gratuita dei soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve;
- f) interventi di sistemazione delle piste di discesa esistenti, compresi, in particolare, livellamenti e allargamenti, finalizzati alla messa in sicurezza delle medesime aree;
- g) interventi concernenti i sistemi di innevamento delle piste di discesa;
- h) interventi di sistemazione delle piste di fondo esistenti, compresi, in particolare, livellamenti e allargamenti, finalizzati alla messa in sicurezza delle medesime aree;
- i) interventi concernenti i sistemi di innevamento delle piste di fondo;
- l) allestimento di aree idonee all'atterraggio di elicotteri per il soccorso degli infortunati;
- m) creazione di posti di primo soccorso idonei ad assicurare un'assistenza tempestiva agli infortunati.

2. Nel rispetto dei criteri di priorità di cui al comma 1, per gli interventi di sistemazione e per quelli concernenti i sistemi di innevamento delle piste di discesa e di fondo, è data priorità alle aree sciabili ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).

3. In caso di parità nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali:

- a) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato dal timbro datario apposto dalla struttura competente, in caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria, ovvero dalla data di spedizione, in caso di invio tramite lettera raccomandata; nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

4. In caso di presentazione, da parte del medesimo soggetto, di più domande concernenti diverse iniziative, sono finanziate nell'ordine la prima inserita utilmente nella graduatoria e, quindi, le successive, qualora siano disponibili fondi dopo il riparto del finanziamento a favore delle iniziative degli altri soggetti inseriti in graduatoria.

Art. 8

(Intensità e limiti di contributo)

1. I contributi in favore dei soggetti beneficiari non possono eccedere il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa e, in ogni caso, non possono superare l'importo di 100 mila euro per singola iniziativa.

Art. 9

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci, inerenti alle iniziative di cui all'articolo 3:

- a) lavori e impianti;
- b) arredi e attrezzature per la creazione di posti di primo soccorso;
- c) acquisto e installazione di sistemi di protezione;
- d) acquisto e posizionamento di segnaletica, di cartellonistica e di altro materiale per la sicurezza delle aree sciabili;
- e) acquisto di attrezzature e materiale sanitario di soccorso e primo intervento, con esclusione di materiale di consumo;
- f) acquisto di sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi;
- g) realizzazione e distribuzione di materiale informativo, limitatamente alle spese di tipografia, di stampa e di distribuzione;
- h) imposta sul valore aggiunto, in quanto costituisca un costo a carico del beneficiario;
- i) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche.

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e relative ad iniziative avviate dopo la medesima data.

Art. 10

(Modalità di assegnazione dei contributi)

1. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse di cui all'articolo 7 è determinato anche il riparto dei fondi disponibili.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.

3. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 11

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative comportanti lavori)

1. Per le iniziative comportanti lavori, ai fini della concessione dei contributi, gli enti pubblici e i soggetti privati presentano, rispettivamente, il progetto preliminare dell'opera e elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 56 e dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

2. I contributi sono concessi, con decreto del direttore del Servizio competente, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente, come previsto dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

3. Il decreto di concessione fissa i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione, nonché prevede l'obbligo di certificazione relativo al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

4. Con il decreto di concessione è liquidato e erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei contributi a favore di enti pubblici, subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

5. A favore di soggetti privati, i contributi sono liquidati e erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, secondo una delle seguenti modalità:

- a) contestualmente all'atto di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare totale e comunque non eccedente la somma di euro 155 mila; per la somma rimanente, a seguito della rendicontazione della spesa di cui all'articolo 13;
- b) per l'intero importo, previa domanda del soggetto richiedente e subordinatamente alla prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo equivalente alla

parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155 mila; la fideiussione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) e prevede il pagamento, da parte del fideiussore, delle somme dovute entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente i contributi.

6. In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), il soggetto beneficiario, prima di richiedere la fideiussione, rappresenta detta intenzione al Servizio competente, che valuta le disponibilità finanziarie e i tempi di erogazione del contributo.

Art. 12

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi per le iniziative non comportanti lavori)

1. Per le iniziative non comportanti lavori, i contributi sono concessi, con decreto del direttore del Servizio competente, sulla base della documentazione allegata alla domanda.

2. Con il decreto di concessione è liquidato e erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei contributi a favore di enti pubblici, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

3. A favore di soggetti privati, i contributi sono liquidati e erogati, in via definitiva, a seguito dell'approvazione, da parte della Direzione centrale attività produttive, della rendicontazione della spesa di cui all'articolo 13. I contributi possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta del soggetto beneficiario, in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000. L'erogazione avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 13

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione:

a) nel caso di soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni

- normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- 2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato;
 - 3) per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), dichiarazione di impegno relativa alla messa a disposizione gratuita dei sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi;
- b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000:
- 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
 - 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
 - 3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - 4) per l'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), dichiarazione di impegno relativa alla messa a disposizione gratuita dei sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

Art. 14
(*Vincolo di destinazione*)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni decorrente dalla data di ultimazione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributo.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti beneficiari trasmettono alla Direzione centrale attività produttive, entro il 28 febbraio di ogni anno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del vincolo medesimo.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2, la Direzione centrale attività produttive procede a ispezioni e controlli.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei contributi, con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 15
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000, nonché della legge regionale 14/2002.

Art. 16
(*Rinvio dinamico*)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17
(*Disposizione transitoria*)

1. In sede di prima applicazione del regolamento, le domande volte ad ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 18
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.